

Richiesta di risarcimento all'autore del reato

Come posso chiedere un risarcimento o altri mezzi di riparazione all'autore del reato nell'ambito di un procedimento penale, e a chi devo rivolgere questa istanza?

La domanda di risarcimento può essere inclusa nel procedimento penale dinanzi ai giudici. In questo caso il giudice può decidere se accogliere o respingere l'istanza. La decisione può dipendere dall'eventuale contestazione della domanda da parte dell'autore del reato, nonché dall'esistenza e dalla portata della documentazione a sostegno della domanda.

La domanda deve essere presentata in tribunale avverso l'autore del reato per iscritto od oralmente, in modo che questi abbia la possibilità di rispondervi. A tal fine, il richiedente può presentarsi di persona al processo oppure avvalersi di un rappresentante (solitamente un avvocato ad litem).

La domanda può essere presentata anche alla polizia, che la integrerebbe quindi in un eventuale procedimento giudiziario.

Anche se la domanda è esaminata dai giudici nell'ambito di un procedimento penale, il richiedente può comunque presentarla alla commissione danese per il risarcimento delle vittime di reato. Questo aspetto particolarmente rilevante nei casi in cui l'autore del reato non versi il risarcimento previsto dalla sentenza.

In quale fase del procedimento penale devo presentare la domanda?

Le domande di risarcimento possono essere presentate a partire dal primo interrogatorio effettuato dalla polizia sino allo svolgimento dell'udienza principale in tribunale.

Cosa posso chiedere e come devo presentare la domanda (devo indicare un importo totale e/o specificare le singole perdite subite, mancato guadagno e interessi)?

È possibile chiedere il risarcimento delle perdite subite e di cui l'autore del reato è responsabile. La legge danese in materia di responsabilità e indennizzo prevede, tra gli altri aspetti, diversi elementi che possono essere oggetto di una domanda di risarcimento.

Vi rientrano ad esempio:

- spese mediche;
- mancati guadagni;
- dolore e sofferenze;
- lesioni permanenti;
- perdita della capacità di guadagno;
- perdita della persona responsabile della principale fonte di guadagno;
- spese funebri;
- illeciti civili;
- violazioni gravi;
- danni materiali;
- perdite finanziarie.

Esiste un modulo specifico per queste domande?

È possibile utilizzare il modulo di domanda predisposto dalla commissione danese per il risarcimento delle vittime di reato. L'impiego del modulo è raccomandato dalla commissione, ma non è obbligatorio.

Quali prove devo presentare a sostegno della mia richiesta?

Dipende dal tipo di risarcimento richiesto. La perdita deve essere plausibile e, per alcuni elementi, è necessaria una documentazione fattuale riguardante la portata della perdita.

La documentazione può ad esempio consistere nelle ricevute delle spese sostenute in seguito al reato. In aggiunta, per determinare la portata del danno si utilizzano spesso cartelle cliniche e referti medici. Per quanto concerne la perdita di guadagno e della capacità di guadagno, il richiedente deve presentare una documentazione che attesti i guadagni precedenti e successivi al danno, che includa buste paga, conti annuali e, se del caso, una dichiarazione del datore di lavoro.

Qualora il giudice consideri che la domanda non sia documentata in modo adeguato e il difensore contesti il pagamento del risarcimento, il richiedente corre il rischio che il giudice escluda la domanda di risarcimento dei danni dal procedimento penale.

Vi sono spese di giudizio o di altra natura relative alla mia domanda?

No. Se la domanda è presentata assieme all'azione penale, il richiedente non deve sostenere altre spese correlate.

Posso ottenere assistenza legale prima e/o durante il procedimento? Posso ottenerla anche se non vivo nel paese in cui si svolge il procedimento?

Sì. In quanto tale, il richiedente può, a determinate condizioni, farsi assegnare gratuitamente un avvocato ad litem dal giudice.

In quali casi il giudice penale può respingere la mia richiesta nei confronti dell'autore del reato o non darvi seguito?

L'autorità giurisdizionale, in qualunque momento del procedimento penale, può decidere di non proseguire l'azione civile qualora constati che l'esame della causa civile nell'ambito del procedimento penale comporterebbe notevoli inconvenienti.

L'autorità giurisdizionale decide di non dare seguito alla domanda laddove ritenga che le informazioni apportate a suo sostegno siano incomplete oppure che la condanna o l'assoluzione per il reato in questione porterebbero a una decisione sfavorevole alla domanda.

Posso impugnare questa decisione o cercare altri mezzi di riparazione?

La decisione dell'autorità giurisdizionale di non includere la domanda di risarcimento dei danni nell'ambito del procedimento penale non può essere impugnata né contestata.

Il richiedente dovrà invece presentare la domanda di risarcimento intentando un'azione civile oppure trasmettendola al comitato danese per il risarcimento delle vittime di reato.

Se il giudice mi concede il risarcimento, come viene garantito che la sentenza nei confronti dell'autore del reato sia eseguita, e che aiuto posso ottenere per assicurare che ciò avvenga?

Il richiedente può innanzitutto contattare l'autore del reato, che potrebbe corrispondere subito il pagamento. In questo modo, sarà possibile ricevere rapidamente il risarcimento e risolvere il caso.

Qualora l'autore del reato non paghi in modo volontario o laddove vi siano più domande di risarcimento per le quali sono necessari procedimenti più lunghi, è possibile rivendicare il credito rivolgendosi alla commissione danese per il risarcimento delle vittime di reato.

Va precisato che non è necessario avere prima tentato di recuperare il credito direttamente dall'autore del reato per presentare domanda alla commissione danese per il risarcimento delle vittime di reato.

La commissione presenterà in seguito un'"azione di rivalsa" contro l'autore del reato.

Ultimo aggiornamento: 05/11/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.